



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ISTITUITO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL 28.03.2003

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2004

Testo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/03/2006

Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino svolge, in regime di privativa, per conto proprio ovvero mediante affidamento a ditta esterna il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, su tutto il territorio. La dizione "rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani secondo l'elenco riportato nel relativo Regolamento Comunale per la gestione del servizio per la raccolta integrata dei RU.
2. E' istituita a decorrere dal 1/01/03 la tariffa annuale per la copertura dei costi relativi ai servizi per la gestione dei rifiuti urbani in conformità a quanto previsto dall'art 49, comma 2 del D. Lgs. 22/97 e dal D.P.R. 158/99 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 2 - DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è determinata dalla Giunta Comunale sulla base del Piano Finanziario, predisposto ed approvato dal gestore esterno e successivamente approvato da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, così come previsto dal D.P.R. 158/99 e relativi allegati.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. La Giunta Comunale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti delle due tipologie di utenza. La ripartizione dei costi viene eseguita secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999 n. GAB/99/17879/108. I calcoli verranno effettuati annualmente in sede di determina della tariffa e dovranno riguardare i parametri evidenziati nel paragrafo 3 dell'allegato al presente regolamento.
5. A livello territoriale, la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dalla Giunta Comunale nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

Art. 3 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E PARTE VARIABILE PER SINGOLO UTENTE

1. **La parte fissa** della tariffa, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella 1 dell'allegato al presente regolamento. **Per i cittadini residenti** nel Comune il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se nel corso dell'anno il numero dei componenti varia, tale variazione influirà sulla determinazione della tariffa (senza alcun obbligo di denuncia al gestore da parte dell'utente) dal 1° luglio dell'anno di riferimento (se la variazione è intervenuta dopo il 1° gennaio ed entro il 30 giugno) ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo (se la variazione è intervenuta dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre). Per l'efficacia di ogni singola variazione del nucleo familiare, ai fini della rideterminazione della tariffa, farà fede la data nella quale tale variazione viene formalizzata dall'utente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune. **Per i cittadini non residenti** è fatto obbligo all'utente di denunciare, presso il gestore, le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare, o dei conviventi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7; nel caso in cui il nucleo, o il numero dei conviventi, vari nel corso dell'anno, sarà cura dello stesso utente (con le medesime modalità) provvedere alla relativa denuncia presso il gestore. Tali variazioni comporteranno rideterminazione della tariffa con la medesima periodicità prevista per i cittadini residenti, a decorrere dalla data di presentazione al gestore della relativa denuncia di variazione.

Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non abbiano effettuato alcuna denuncia relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, o dei conviventi, verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti “figurativo” pari al numero di componenti medio per famiglia del Comune (attualmente pari a tre), salva la facoltà di procedere ad accertamento, o verifica di fatto.

- b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella 3 dell'allegato al presente regolamento, scelti nell'ambito degli intervalli indicati.
2. **La parte variabile**, stabiliti i costi ad essa afferenti e la loro ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche, è determinata per singolo utente come segue:
 - a) Per l'utenza domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella 2 dell'allegato al presente regolamento. **Per i cittadini residenti** nel Comune il numero dei componenti del nucleo familiare è rilevato in base alle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se nel corso dell'anno il numero dei componenti varia, tale variazione influirà sulla determinazione della tariffa (senza alcun obbligo di denuncia al gestore da parte dell'utente) dal 1° luglio dell'anno di riferimento (se la variazione è intervenuta dopo il 1° gennaio ed entro il 30 giugno) ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo (se la variazione è intervenuta dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre). Per l'efficacia di ogni singola variazione del nucleo familiare, ai fini della rideterminazione della tariffa, farà fede la data nella quale tale variazione viene formalizzata dall'utente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune. **Per i cittadini non residenti** è fatto obbligo all'utente di denunciare, presso il gestore, le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare, o dei conviventi, secondo quanto previsto dal successivo art. 7; nel caso in cui il nucleo, o il numero dei conviventi, vari nel corso dell'anno, sarà cura dello stesso utente (con le medesime modalità) provvedere alla relativa denuncia presso il gestore. Tali variazioni comporteranno rideterminazione della tariffa con la medesima periodicità prevista per i cittadini residenti, a decorrere dalla data di presentazione al gestore della relativa denuncia di variazione. Alle utenze intestate a soggetti non residenti che non abbiano effettuato alcuna denuncia relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, o dei conviventi, verrà associato, ai fini del calcolo della tariffa, un numero di occupanti “figurativo” pari al numero di componenti medio per famiglia del Comune (attualmente pari a tre), salva la facoltà di procedere ad accertamento, o verifica di fatto.
 - b) Per l'utenza non domestica verranno adottati i coefficienti previsti dalla tabella 4 dell'allegato al presente regolamento, scelti nell'ambito degli intervalli indicati.
3. Annualmente, in sede di determina della tariffa da parte della Giunta Comunale, verranno stabiliti i coefficienti relativi alle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato al presente Regolamento.

Art. 4 - PIANO FINANZIARIO

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni predispone il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) l'analisi e commento delle singole voci di costo, suddividendo in costi operativi di gestione, costi comuni e costi operativi di capitale;
 - f) un commento relativo alla ripartizione tra parte fissa e variabile della tariffa, nonché un'analisi riguardante la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche;
 - g) l'analisi delle quote di risorse economiche relative alle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

3. Il Piano Finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del Piano Finanziario, la Giunta Comunale determina l'articolazione tariffaria, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. L'Amministrazione comunale provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3.
6. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art. 5 - DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA.

Con la presentazione annuale del piano finanziario il soggetto gestore presenterà anche la proposta di tariffazione per l'esercizio successivo. Tale proposta dovrà definire la modulazione della tariffa in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 158/99 secondo le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, dimostrando la copertura dei costi fissi e variabili, nonché l'assorbimento di risorse finanziarie dovute a seguito di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni. Inoltre, dovrà essere chiaramente indicato se la tariffa copre il 100% dei costi, altrimenti saranno illustrate le modalità per raggiungere tale pareggio. La Giunta Comunale, entro il termine previsto per legge e previa approvazione da parte del Consiglio Comunale del piano finanziario, delibera l'intero piano tariffario.

Art. 6 - PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA ED ESCLUSIONI

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte attrezzate ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante, con vincolo di solidarietà fra chi usa in comune i locali e le aree.
2. La determinazione della superficie dei locali, ai fini della commisurazione della tariffa, è desunta dalle planimetrie catastali o di progetto, oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri perimetrali. La determinazione della superficie delle aree scoperte attrezzate è desunta dalle planimetrie catastali o dal contratto d'affitto, se trattasi di area privata, o dall'atto di concessione, se trattasi di aree pubbliche, oppure alla effettiva misurazione del perimetro interno, al netto delle costruzioni esistenti. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure uguale o inferiore al mezzo mq.
3. **Condizioni d'uso particolari:**
 - a) nel caso di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e le aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa;
 - b) nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tal fine;
 - c) per le parti comuni di condominio, l'obbligo di denuncia e di pagamento fa carico al condominio stesso, in persona dell'amministratore (anche di fatto) ovvero, in mancanza, pro-quota ai singoli condomini.
4. **Non sono soggette a tariffa** le superfici dei locali e delle aree attrezzate qui di seguito elencate:

- a) spazi e locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e relative pertinenze, anche scoperte, a condizione che sugli stessi non sia svolta alcuna attività commerciale, ovvero che non siano date in locazione a terzi;
- b) spazi e locali di proprietà del Comune e relative pertinenze, anche scoperte, ove si svolgano esclusivamente attività istituzionali o di patronato, come sale comunali e locali o spazi occupati e/o utilizzati da qualsiasi tipo di associazione non avente scopo di lucro, a condizione che sugli stessi non sia svolta alcuna attività commerciale;
- c) spazi e locali (e relative pertinenze, anche scoperte) ove si svolga attività didattica relativa al ciclo dell'infanzia (scuole materne e asili nido) a condizione che tale attività sia convenzionata con il Comune;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- e) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree coperte destinate ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoio, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree attrezzate di sosta o di accesso e simili;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, per tutto il tempo che tale condizione perduri;
- g) unità immobiliari a destinazione abitativa, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete, che risultino completamente vuote o chiuse o inutilizzate, nonché le aree di pertinenza stesse, sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate;
- h) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
- i) non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde.

Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g), h) e i) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. **Non sono assoggettabili alla parte variabile della tariffa** i locali e le aree dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati.

Art. 7 - DENUNCE

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa presentano denuncia, presso gli sportelli dell'ente gestore, dei locali e delle aree entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, indicando le superfici occupate e il numero dei componenti il nucleo familiare o il tipo di attività cui le stesse sono adibite, compilando e sottoscrivendo apposito modello predisposto dall'ente gestore ed approvato dalla Giunta Comunale.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tariffa risultino invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare, negli stessi termini di tempo e modalità, ogni variazione relativa alla denuncia originaria che comporti un diverso ammontare della tariffa e/o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della stessa.
3. Le denunce presentate **dalle utenze domestiche** devono contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto;
 - b) Il numero degli occupanti l'alloggio, se residenti nel comune, o i dati identificativi se non residenti;
 - c) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali
 - d) Condizioni che diano diritto ad agevolazioni/riduzioni/esenzioni

4. Le denunce presentate dalle **utenze non domestiche** devono contenere:
 - e) I dati identificativi del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro)
 - f) La Categoria di appartenenza;
 - g) Il codice ISTAT dell'attività prevalente;
 - h) L'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali
 - i) Condizioni che diano diritto ad eventuali agevolazioni/riduzioni/esenzioni
5. L'obbligazione inerente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali e perdura fino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa. La denuncia di cessazione deve essere presentata allo sportello dell'ente gestore entro 30 giorni, qualora entro tale termine la denuncia di cessazione non sia presentata la chiusura avrà effetto solamente dal primo giorno del mese in cui l'utente ha provveduto a formalizzare la comunicazione.

All'atto della presentazione, verrà rilasciata una ricevuta dell'avvenuta denuncia. Nel caso di spedizione della denuncia, farà fede il timbro postale, se inviata via posta, o il giorno di ricevimento, se inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Su specifica richiesta dell'ente gestore gli uffici del Comune, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, dovranno trasmettere allo stesso dati, documenti e qualsiasi altra informazione utile al controllo e monitoraggio sul territorio delle utenze.

Art. 8 - APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA.

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio, di norma con rateizzazione, sulla base della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
2. La riscossione può essere effettuata nelle seguenti forme:
 - in maniera diretta dal soggetto gestore quale concessionario del servizio;
 - tramite il servizio di tesoreria comunale, appositamente convenzionato con il soggetto gestore;
 - tramite l'ente Poste Italiane, appositamente convenzionato;
 - dal Concessionario della riscossione delle imposte competente per territorio tramite ruolo, così come previsto dal comma 15°, art. 49 del D.Lgs. 22/97;
3. Il pagamento potrà avvenire con qualsiasi mezzo, sia bancario che postale previsto dalla normativa vigente.
4. La fatturazione e la riscossione saranno gestite nel seguente modo:
 - **scadenza di pagamento:** ad almeno 30 giorni dalla data di spedizione della fattura;
 - **rateizzazioni:** a periodicità almeno trimestrale, ma comunque da concordarsi annualmente, prima di ogni fatturazione, con l'Amministrazione comunale;
 - **ritardato pagamento superiore a tre giorni lavorativi, ma non superiore a trenta giorni dalla data di scadenza:** addebito a titolo di mora del 4% dell'importo tardivamente versato, con un minimo di Euro 10,00;
 - **oltre i suddetti termini inizieranno le seguenti procedure di recupero del credito:**
 - a) verrà recapitato agli utenti morosi un primo sollecito di pagamento con l'addebito di un importo pari ad €52,00 oltre agli interessi legali calcolati dalla data originaria di scadenza per un importo minimo pari ad €10,00;
 - b) qualora il pagamento non venga effettuato neanche dopo il primo sollecito, oltre all'importo di € 52,00 previsto al precedente punto a), saranno addebitate le ulteriori spese legali ed interessi legali calcolati dalla data originaria di scadenza per un importo minimo pari ad Euro 20,00;
 - **addebito dei suddetti importi:** nelle bollette successive.

Art. 9 - RIMBORSI.

1. Nei casi di errori sul calcolo della tariffa il gestore del servizio dispone il rimborso nella successiva fatturazione.

2. Qualora l'utente riscontri errori sulla fatturazione della tariffa, che determinino un rimborso a suo favore, potrà presentare istanza di rimborso al Comune o all'ente gestore entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento. Una volta accertato il diritto al rimborso il Comune o l'ente gestore provvederà alla compensazione con i futuri importi dovuti a titolo di tariffa, qualora l'utenza sia ancora attiva, mentre nel caso in cui l'utenza nel frattempo sia stata chiusa si disporrà la liquidazione del rimborso.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale.

Art. 10 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE - TARIFFA GIORNALIERA.

1. **Per utenze non stabilmente attive** si intendono:
 - a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case); gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero per più di sei mesi l'anno (così come risultante all'A.I.R.E.); le abitazioni a disposizione di cittadini ricoverati in modo permanente presso case di cura o ricovero;
 - b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, così come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Per le utenze di cui alla precedente lettera a), ai fini del calcolo della tariffa si considera un numero di occupanti "figurativamente" pari ad 1 (uno), sia per quanto riguarda la parte variabile, sia per quanto riguarda la parte fissa.
3. Per le utenze di cui alla precedente lettera b) viene applicata la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione e conduzione.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, stabilita dal gestore.
5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune.
6. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
7. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica qualora i soggetti dimostrino di provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti.

Art. 11 - AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. **Per le utenze domestiche**:
 - a) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 50% nel caso di abitazioni tenute a disposizione di cittadini residenti all'estero per più di 6 mesi l'anno (così come risultante all'A.I.R.E.); tale agevolazione deve essere richiesta dall'interessato, al verificarsi dell'evento, con apposita istanza documentata presso il gestore;
 - b) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 100% nel caso di abitazioni occupate da un solo cittadino, il quale per motivi di salute venga ricoverato presso una struttura sanitaria, oppure per altri motivi dimori presso una casa di cura o di riposo, per un periodo di almeno due mesi. Tale agevolazione inizierà dal primo giorno del mese successivo all'inizio del ricovero o trasferimento e cesserà alla fine del mese in cui tale situazione terminerà, dietro presentazione (anche da parte di terzi) di apposita istanza documentata presso il gestore;
 - c) La tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 50% nel caso di abitazioni occupate da un solo cittadino avente almeno 65 anni e del 40% nel caso di abitazioni occupate da due soli

cittadini aventi entrambi almeno 65 anni. Tali agevolazioni inizieranno dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, dietro presentazione di apposita istanza documentata presso il gestore;

- d) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20% (fino ad un massimo del 60%) per ogni componente del nucleo familiare che risulti non autosufficiente, o disabile totale, o invalido totale. Tale agevolazione inizierà dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, dietro presentazione di apposita istanza documentata presso il gestore (attestazione o certificazione, anche in copia, rilasciata dai competenti organi sanitari della locale A.S.L.);
- d2) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 15% per i nuclei familiari con tre figli e del 22% per i nuclei familiari con quattro o più figli. Si computano solo i figli conviventi e fiscalmente a carico, e va richiesta di anno in anno, mediante autocertificazione da presentare al gestore. L'agevolazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla richiesta e cessa dal primo giorno del mese successivo alla perdita dei requisiti;
- e) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% (fino ad un massimo del 60%) per ogni componente del nucleo familiare che risulti stabilmente dimorante all'estero per più di sei mesi all'anno, pur se anagraficamente residente nel Comune. Tale agevolazione inizierà dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento, dietro presentazione di apposita istanza documentata presso il gestore;
- f) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 15% se l'utente adotta uno dei sistemi sotto elencati per provvedere allo smaltimento in proprio della frazione di rifiuto umido-organico:
 - 1) possesso di una adeguata e specifica attrezzatura tecnica per il compostaggio dei rifiuti umido-organici (composter), da utilizzarsi per i rifiuti prodotti esclusivamente nei propri locali e non per lo smaltimento di residui umido-organici provenienti da altre utenze; è fatto divieto di conferire anche occasionalmente qualsiasi tipo di rifiuto umido-organico al servizio pubblico;
 - 2) possesso di una concimaia impermeabilizzata sita esclusivamente in zona agricola (sono escluse, per motivi di igiene, le concimaie all'interno di giardini anche se molto ampi) e regolarmente autorizzata dalla competente ASL. Tale concimaia è da utilizzare per i rifiuti prodotti esclusivamente nei propri locali e non per lo smaltimento dei residui umido-organici provenienti da altre utenze; è fatto divieto di conferire anche occasionalmente qualsiasi tipo di rifiuto umido-organico al servizio pubblico.

La spettanza delle agevolazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d), d2) ed e) verrà riconosciuta (senza interessi) anche posteriormente al verificarsi dell'evento che ne determina l'insorgenza, purché richiesta e idoneamente documentata dall'interessato (o dagli aventi diritto) entro l'anno successivo a quello di riferimento.

La spettanza dell'agevolazione di cui al precedente punto f) verrà riconosciuta solo previa dichiarazione da parte dell'interessato, mediante autocertificazione, del possesso dei requisiti e decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Le agevolazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, fino a concorrenza massima della tariffa applicata.

2. Per le utenze non domestiche:

- a) è concessa una riduzione del 30%, nella sola parte variabile della tariffa, al produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati agli urbani, che dimostri di averne avviato a recupero un quantitativo uguale o superiore al 30% della produzione massima teorica di rifiuti relativa alla propria categoria di appartenenza (tale indicatore si ottiene moltiplicando il coefficiente Kd applicato alla categoria medesima per la superficie in mq. del produttore assoggettata a tariffa); tale recupero dovrà essere effettuato mediante ditta autorizzata e dovrà essere dimostrato annualmente mediante presentazione, presso il gestore, della documentazione relativa (formulari, M.U.D., registro di carico e scarico);
- b) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 50% in relazione alle superfici dei locali completamente interrati adibiti esclusivamente allo stoccaggio di merci (senza lavorazione) dove la presenza umana sia limitata alle sole operazioni di carico, scarico e stoccaggio delle merci;

- c) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 20% in relazione alle superfici dei locali non interrati utilizzati da imprese che esercitino la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero la vendita al minuto, qualora tali locali siano adibiti esclusivamente allo stoccaggio e/o alla conservazione di merci deperibili, non vi si svolga attività di vendita, non vi sia accesso al pubblico e dove la presenza umana sia limitata alle sole operazioni di carico, scarico e stoccaggio delle merci (senza alcuna attività di lavorazione);
- d) la tariffa, nella sola parte variabile, è ridotta del 30% per le imprese che esercitino la somministrazione di alimenti e bevande, ovvero la vendita al minuto, ovvero siano titolari di autorizzazione per pubblici spettacoli, qualora i locali di esercizio dell'attività siano situati sulla zona del Grappa (oltre il primo tornante della S.S. Cadorna).

Le agevolazioni di cui sopra devono essere richieste con apposita istanza da parte dell'interessato, entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui le istanze siano postume rispetto al verificarsi dell'evento, non verranno riconosciuti gli interessi sui maggiori importi versati. Nel caso, invece, siano preventive, le agevolazioni decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza.

- 2. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto all'integrale rimborso comprensivo di interessi legali, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 12 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.

Il comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai cittadini che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa. I cittadini che, a specifica richiesta da inoltrare all'ufficio assistenza sociale del comune che concede il sussidio, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale; limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

Art. 13 - ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE UTENZE

Nel caso in cui gli utenti non adempiano all'obbligo di denuncia prevista dall'art. 7 del presente regolamento, oppure l'ente gestore sia in possesso di atti o documenti sufficienti a dimostrare l'infedeltà dei dati originariamente dichiarati, lo stesso gestore provvederà ad emettere atto di recupero della tariffa non corrisposta o della maggiore tariffa dovuta, unitamente agli interessi moratori stabiliti per legge.

Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art. 14 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO.

- 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti,

comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni feriali prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo, e comunque sempre nell'ambito di quanto concesso dalla normativa vigente.

Art. 15 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate dai decreti indicati in precedenza.

Art. 16 - ABOLIZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Dal 1° gennaio 2003 è abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento, modificative od integrative di quello precedentemente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 28.03.2003, entrano in vigore dal 1° gennaio 2004, anche con riferimento alla decorrenza delle agevolazioni e delle esenzioni di cui al precedente art. 11).

ALLEGATO

1. Tariffa di riferimento a regime.

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento;

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente;

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente;

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento;

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento;

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento.

2. Composizione della tariffa di riferimento.

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

2.1. Costi operativi di gestione - CG.

I costi operativi di gestione sono suddivisi come segue:

a) CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati.

In tali costi sono compresi:

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche = CSL;

Costi di Raccolta e Trasporto RSU = CRT;

Costi di Trattamento e Smaltimento RSU = CTS;

Altri Costi = AC

b) CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.

In tali costi sono compresi:

Costi di Raccolta Differenziata per materiale = CRD;

Costi di Trattamento e Riciclo = CTR (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti).

Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal CONAI;

- i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e utilizzatori.

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio di cui alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, per le seguenti categorie:

B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

B7 - Costi per servizi;

B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

B9 - Costo del personale;

B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

B13 - Altri accantonamenti;

B14 - Oneri diversi di gestione.

2.2. Costi Comuni - CC.

In tali costi sono compresi:

Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso = CARC;

Costi Generali di Gestione = CGG. In tali costi vanno ricompresi quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto 2.1, in misura non inferiore al 50% del loro ammontare;

Costi Comuni Diversi = CCD.

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

2.3. Costi d'uso del Capitale - CK.

I costi d'uso del capitale comprendono:

Ammortamenti (Amm.), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R.).

I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue:

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

La remunerazione del capitale è inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti.

La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base di tre addendi:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

dove:

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato;

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento;

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati.

3. Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile.

Secondo quanto disposto al comma 4 dell'articolo 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

La Tariffa si compone quindi di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa ΣTF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

Gli Enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

La parte variabile ΣTV , invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. I rifiuti possono essere misurati puntualmente per singola utenza o per utenze aggregate, o, in via provvisoria, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione predetti, calcolati sulla base dei parametri di cui al successivo punto 4.

La parte variabile ΣTV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

4. Articolazione della tariffa a regime.

4.1. Calcolo della quota fissa della tariffa per le utenze domestiche.

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€m²) per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n) \quad (7)$$

dove:

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare e una superficie pari a *S*;

n = numero di componenti del nucleo familiare;

S = superficie dell'abitazione (m²);

Quf = Quota unitaria (€m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

$$Quf = Ctuf / \sum_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n) \quad (8)$$

dove:

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche;

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con *n* componenti del nucleo familiare;

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1
Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30
2 ^a casa e altre ut.	1,05

4.2. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu \quad (9)$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare;

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / \sum_n N(n) \cdot Kb(n) \quad (10)$$

dove:

Q_{tot} = Quantità totale di rifiuti;

$N(n)$ = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare;

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2;

C_u = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche.

TABELLA 2
Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

COMUNI			
Numero componenti del nucleo familiare	K_b Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	***
1	0,6	1	***
2	1,4	1,8	***
3	1,8	2,3	***
4	2,2	3	***
5	2,9	3,6	***
6 o più	3,4	4,1	***
2 ^a casa e altre utenze	0,6	4,1	***

4.3. Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota fissa della tariffa binomia per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione K_c secondo la seguente espressione:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (11)$$

dove:

$TFnd(ap, S_{ap})$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Q_{apf} = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (K_c)

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (12)$$

dove:

C_{tapf} = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

$S_{tot}(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap ;

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'Ente locale, sono riportati nella tabella.

TABELLA 3

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Codice Categoria	Descriz_categoria	Kc min	Kc max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,3	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,6
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,2	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	1	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,8
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: parucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
28	Supermercati di generi misti	1,56	2,74
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,5	6,92
30	Discoteche, night club	1,04	1,91

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

4.4. Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche.

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap) \quad (13)$$

dove:

$TV_{nd}(ap, S_{ap})$ = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap} ;

C_u = Costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche;

S_{ap} = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Kd(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m^2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 4 gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

TABELLA 4

Intervalli di produzione kg/m^2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Codice Categoria	Descriz_categoria	Kd min	Kd max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,5
2	Cinematografi e teatri	2,5	3,5
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	4,9
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,1	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	8,2	10,22
10	Ospedali	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,5	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	21,4
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,7	56,78
30	Discoteche, night club	8,56	15,68

Glossario

AC = Altri Costi

Acc = Accantonamenti

Accn = Accantonamenti relativi all'anno di riferimento

Amm = Ammortamenti

Amm_n = Ammortamenti relativi all'anno di riferimento

ap = Attività produttiva

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CC = Costi Comuni imputabili alle attività sui RSU

CC_{n-1} = Costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

CCD = Costi Comuni Diversi

CCON = Quota minima di incidenza del contributo CONAI

CG = Costi operativi di gestione

CG_{n-1} = Costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CGD = Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata

CGG = Costi Generali di Gestione

CGIND = Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

Ctapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

Ctuf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

CU = costo unitario (€/kg)

CK = Costi d'uso del capitale

CK_n = Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

F_n = Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti programmati

I_n = Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

IP = Inflazione programmata

IP_n = Inflazione programmata per l'anno di riferimento

n = numero dei componenti del nucleo familiare

N(n) = numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare

Qapf = Quota unitaria parte variabile utenze non domestiche

Qtot = Quantità totale di rifiuti

Quf = Quota unitaria parte fissa utenze domestiche

Quv = Quota unitaria parte variabile utenze domestiche

R = Remunerazione del capitale investito

R_n = Remunerazione del capitale calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti

r_n = Tasso di remunerazione del capitale impiegato

S_{ap} = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva

S = Superficie dell'abitazione (m²)

S_{tot} (ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

S_{tot} (n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

TFnd (ap, S_{ap}) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}

TFd (n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S_{ap}

Tvnd (ap, S_{ap}) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e con una superficie pari a S_{ap}

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

X = Traslazione minima sull'utenza dei guadagni di produttività dell'impresa

X_n = Recupero di produttività per l'anno di riferimento

Y = Traslazione minima sull'utenza dei benefici derivanti dalla riduzione dei costi di gestione della raccolta e smaltimento in ragione degli effetti di abbattimento della produzione attesa di RSU nei prossimi anni, ivi compresi i benefici derivanti dall'imputazione a carico di produttori ed utilizzatori dei costi relativi ai rifiuti di imballaggio secondari e terziari e dall'evitato costo di smaltimento per effetto della raccolta differenziata

K = Coefficiente di incremento del totale delle entrate tariffarie determinato in maniera da garantire nell'arco della durata della fase di transizione la completa copertura dei costi del servizio attraverso una crescita graduale.

$K_a(n)$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_b(n)$ = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

$K_c(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione

$K_d(ap)$ = Coefficiente di produzione in kg/m^2 anno

KN_{n-1} = Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)

ΣT = Tariffa

ΣT_0 = TARSU iscritta a ruolo per il 1999 (depurata dalle addizionali)

ΣT_1 = entrate tariffarie del primo anno

ΣT_n = totale entrate tariffarie di riferimento

ΣTF = Tariffa fissa

ΣTV = Tariffa Variabile

Formule

Tariffa di riferimento: rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni cui l'Ente locale deve attenersi nel determinare la tariffa. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è così costituita:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n \quad (1)$$

CK = Costi d'Uso del Capitale; comprendono tre sottocategorie: Ammortamenti (Amm), Accantonamenti (Acc.) e Remunerazione del capitale investito (R).

$$CK_n = Amm_n + Acc_n + R_n \quad (2)$$

Remunerazione del capitale:

$$R_n = r_n (KN_{n-1} + I_n + F_n) \quad (3)$$

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile. La Tariffa si compone di due parti:

$$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV \quad (4)$$

La parte fissa TF comprende:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK \quad (5)$$

La parte variabile TV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza.

$$\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR \quad (6)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TFd(n, S) = Q_{uf} \cdot S \cdot K_a(n) \quad (7)$$

$$Q_{uf} = C_{tuf} / \Sigma_n S_{tot}(n) \cdot K_a(n) \quad (8)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = Q_{uv} \cdot K_b(n) \cdot C_u \quad (9)$$

$$Q_{uv} = Q_{tot} / \Sigma_n N(n) \cdot K_b(n) \quad (10)$$

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Q_{apf} \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (11)$$

$$Q_{apf} = C_{tapf} / \Sigma_{ap} S_{tot}(ap) \cdot K_c(ap) \quad (12)$$

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene:

$$TV_{nd}(ap, S_{ap}) = C_u \cdot S_{ap}(ap) \cdot K_d(ap) \quad (13)$$

La tariffa per il primo anno di applicazione e nell'eventuale fase transitoria è determinata come segue:

$$\Sigma T_1 = \Sigma T_0 (1 + IP - X - Y - CCON + K) \quad (14)$$